

STATUTO DELLA SOCIETA'"RIMateria - SOCIETA' PER AZIONI".

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni avente la denominazione sociale "RIMateria Società per Azioni".

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Piombino all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nel territorio nazionale, di istituire o sopprimere sedi secondarie e di istituire o sopprimere unità locali operative.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento, il recupero, il riciclo e lo smaltimento in sicurezza di tutte le tipologie di rifiuti;
- la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica delle aree industriali e di siti contaminati;
- il recupero energetico, la cogenerazione ed il teleriscaldamento;
- la commercializzazione dei materiali derivanti dai vari cicli di produzione industriale nonché dal riciclo di questi;
- lo svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria a quella di istituto, incluso il trasporto in conto proprio e l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Potrà gestire direttamente o affidare totalmente o parzialmente a terzi la gestione. La società ha altresì per oggetto lo studio per le innovazioni tecnologiche, gli interventi di miglioramento tecnologico, la verticalizzazione e la commercializzazione dei prodotti derivanti dal riciclo di materia, nonché del relativo know how e la ricerca dei finanziamenti per tali attività.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale l'organizzazione sociale potrà:

- a) assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni, immobiliari, mobiliari e commerciali, ritenute strumentali per il conseguimento dello scopo sociale;
- b) acquisire partecipazioni ed interessenze in imprese e società sia di nazionalità italiana che estera od in enti collettivi aventi oggetto eguale, affine o connesso al proprio in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e purché dette partecipazioni non siano rivolte al collocamento verso il pubblico;
- c) concedere fidejussioni, cauzioni, avalli e garanzie reali o personali per obbligazioni proprie od altrui;
- d) compiere tutte le possibili operazioni finanziarie di natura passiva, quali finanziamento crediti, sconto, cessione di crediti, mutui con precisazione che tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle normative che ne disciplinano l'esercizio ed in particolare del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 numero 385 (trecentottantacinque), in materia di attività bancaria e finanziaria, dell'articolo 26 (ventisei) della Legge 7 marzo 1996 numero 108 (centootto) in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 (cinquantotto) in materia di intermediazione finanziaria, nonché in osservanza della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali;
- e) costituire patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 2447-bis del Codice Civile.

Art. 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 6 - Capitale e azioni

Il Capitale Sociale è di Euro 9.391.999,76 (novemilionitrecentonovantunomila novecentonovantanovevirgola settantasei) ed è diviso in numero 10.672.727,00 diecimilioneisecentesettantaduemilasettecentoventisette virgola zero zero) azioni da 0,88 (zero virgola ottantotto) Euro ciascuna. Le azioni possono essere rappresentate da titoli azionari. Possono essere soci soggetti sia pubblici ("soci pubblici") sia privati ("soci privati"), a prescindere dalle quote da ognuno detenute.

Gli azionisti privati potranno regolamentare i propri rapporti attraverso patti parasociali purché portati a conoscenza della Parte pubblica.

Art. 7 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni con delibera assunta ai sensi dell'articolo 27 (ventisette) del presente statuto e obbligazioni convertibili con delibera assunta ai sensi dell'articolo del presente statuto. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si

applicano, in quanto compatibili, le norme dell'articolo 25 (venticinque) del presente statuto.

Art. 8 - Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 9 - Trasferimento delle azioni

Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate. La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione.

Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa, previa esibizione del mandato fiduciario, agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si intendono comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, a persona fisica socia.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore degli altri soci.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque conferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre sessanta giorni dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. E' escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti a società e/o enti pubblici controllate, controllanti e/o collegate (partecipate anche indirettamente da medesimi soggetti) con la società socia. La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 (milletrecentoventisei) Codice Civile. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella *denuntiatio*.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci. Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine su indicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Nel caso di vendita congiunta di azione da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le azioni poste in vendita.

Art. 10 - Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto sociale, quando consiste in un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) la proroga del termine;
- h) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione della partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre i trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute direttamente dal socio e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Si applica l'articolo 1349 (milletrecentoquarantatré), comma 1 (uno) Codice Civile.

L'organo amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.

Le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357 (duemilatrecentocinquantesette), comma 3 (tre) Codice

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445 (duemilaquattrocentoquarantacinque), commi 2 (due), 3 (tre) e 4 (quattro) Codice Civile; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Art. 11 - Unico socio

Quando le azioni risultano appartenere ad un solo socio o muta l'unico socio, l'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2362 (duemilatrecentosessantadue) Codice Civile, deve depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo ne deve depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni dell'organo amministrativo devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 12 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) - l'approvazione del bilancio
- b) - la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale;
- c) - la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) - la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 13 - Competenze dell'assemblea straordinaria

13.1 - Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) - le modifiche dello statuto;
- b) - la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) - l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 7 (sette) del presente statuto;
- d) - le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 14 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata, o mediante posta elettronica certificata, da spedirsi al domicilio risultante dal libro dei Soci, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Art. 15 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 16 - Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 17 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione della revoca degli amministratori per la quale è invece previsto un quorum deliberativo del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche al Piano Industriale sono adottate dall'assemblea a maggioranza semplice e nel rispetto delle seguenti condizioni con il voto determinante del Socio Pubblico.

In caso di dissenso di un Socio privato sulla deliberazione di modifica del Piano Industriale, il Socio Pubblico, ove non venga revocata la delibera, avrà l'obbligo di acquistare dal Socio Privato dissenziente, il quale avrà il diritto di vendere, l'intera partecipazione di quest'ultimo al capitale della Società, ai seguenti termini e condizioni:

Oggetto: l'acquisto avrà ad oggetto l'intera partecipazione detenuta dal Socio Privato dissenziente, oltre a tutti i versamenti effettuati a qualunque titolo dal Socio Privato nella Società (finanziamenti soci e apporti a patrimonio e/o capitale) ed a tutti gli eventuali crediti vantati dal Socio Privato verso la Società, al netto degli eventuali debiti;

Termine: l'acquisto dovrà essere perfezionato entro e non oltre 15 (quindici) mesi dalla data della deliberazione di modifica del Piano Industriale; in caso di mancato acquisto nei termini di cui al presente articolo, la deliberazione di modifica del Piano Industriale non potrà essere eseguita e si intenderà revocata e priva di ogni effetto;

Prezzo: il prezzo della partecipazione del Socio Privato sarà determinato in funzione del proporzionale valore della Società, con riferimento alla data di adozione della delibera di modifica del Piano Industriale, da un esperto indipendente nominato di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, su richiesta di anche una sola delle Parti. L'esperto indipendente agirà quale arbitratore ai sensi dell'art. 1349 c.c. e determinerà il valore della Società ai fini della quantificazione del prezzo della partecipazione del Socio Privato dissenziente utilizzando i criteri previsti dalla migliore prassi in relazione ad operazioni di questa natura, valorizzando il patrimonio, l'avviamento, le capacità reddituali e prospettive nonché eventuali plusvalori latenti, basando la propria valutazione sul Piano Industriale della Società, nella formulazione antecedente alla delibera di modifica, e di ogni altra informazione che il socio dissenziente ritenga apportare al fine della più corretta valutazione.

Pagamento: il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato contestualmente al trasferimento della partecipazione ed in ogni caso entro 15 (quindici) mesi dalla data della delibera di modifica del Piano Industriale. Sempre contestualmente al trasferimento della partecipazione e come condizione di questo, dovrà essere corrisposta al Socio Privato dissenziente ogni sua ulteriore spettanza in relazione a tutti gli altri diritti e/o crediti (anche non ancora scaduti) vantati nei confronti della Società, come sopra indicati e dovrà essere procurata l'immediata e totale liberazione da eventuali garanzie prestate dal Socio Privato nell'interesse della Società. Eventuali diritti di conferimento di rifiuti presso gli impianti della Società spettanti al socio privato resteranno validi ed efficaci anche dopo l'uscita del socio dissenziente salvo che quest'ultimo, ovvero la Società, richieda all'esperto indipendente anche la valutazione del valore dei predetti diritti che dovranno essere liquidati contestualmente al trasferimento delle quote di RIMateria.

Acquirente: il Socio Pubblico potrà acquistare la partecipazione, nel rispetto dei termini e delle condizioni sopra esposte, per sé o per persona da nominare individuata con procedura di evidenza pubblica e secondo le norme in materia vigenti tempo per tempo;

Effetti: la delibera di modifica del Piano Industriale potrà essere eseguita solo a seguito del perfezionamento del trasferimento, nei termini ed alle condizioni sopra esposte, della partecipazione del Socio Privato dissenziente.

Art. 18 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda e ulteriore convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei tre quarti del capitale sociale

Art. 19 - Norme per il computo dei quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Si considerano presenti i soci che abbiano depositato almeno una azione e che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente. La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea, in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Art. 20 - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

I soci che intendono partecipare all'assemblea, anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 (tre) dell'articolo 2370 (duemilatrecentosettanta) Codice Civile, possono, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea. Le azioni possono essere depositate in via permanente presso la sede sociale.

Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura non superiore al valore della propria partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 2370 (duemilatrecentosettanta) Codice Civile, gli amministratori, in seguito al deposito, sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Art. 21 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un soggetto dotato di personalità giuridica, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa il soggetto giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, a membri dell'organo di controllo o a membri dell'organo amministrativo della società.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, a membri dell'organo di controllo o a membri dell'organo amministrativo delle società controllate.

Art. 22 - Presidente e segretario dell'assemblea.

Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto

da un notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) - la data dell'assemblea;
- b) - l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (che può anche risultare da apposito allegato al verbale);
- c) - le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) - l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (che può anche risultare da apposito allegato al verbale);
- e) - su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 23 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale dello svolgimento della stessa, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Art. 24 - Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Art. 25 - Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti.

L'assemblea speciale:

- a) - nomina e revoca il rappresentante comune;
- b) - approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali e degli obbligazionisti; c) - delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- d) - delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti e degli azionisti appartenenti a categorie speciali;
- e) - delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce;
- f) - delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del rappresentante comune, dell'organo amministrativo della società o, quando ne facciano richiesta, tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea straordinaria della società.

La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni proprie, non può partecipare all'assemblea speciale.

Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 (duemilatrecentosettantasette) e 2379 (duemilatrecentosettantanove) Codice civile.

Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 (duemilaquattrocentodiciassette) e 2418 (duemilaquattrocentodiciotto) Codice Civile. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Art. 26 - Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 27 - Competenze e poteri dell'organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

Gli amministratori debbono richiedere l'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:

- approvazione piano industriale pluriennale,

Art. 28 - Divieto di concorrenza

Gli amministratori, salva espressa autorizzazione assembleare in deroga, sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 (duemilatrecentonovanta) Codice Civile.

Art. 29 - Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri i cui componenti devono operare con il metodo collegiale, eletti dall'assemblea dei soci.

Art. 30 - Poteri dell'organo amministrativo

Al consiglio di amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli riservati per legge all'assemblea.

La presidenza della società e la rappresentanza legale spettano al Presidente..

Art. 31 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

Nell'elezione degli amministratori ai soci pubblici è riconosciuto il potere di designazione di un componente, che rivestirà la carica di Presidente.

La nomina dei restanti amministratori sarà di competenza dell'altro socio o soci della società.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri, in osservanza di quanto disposto nel presente articolo, provvedono a sostituirli con

deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa immediata di decadenza degli amministratori.

La revoca degli amministratori può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore della società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Articolo 32 - Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge il presidente prescelto all'interno dei membri designati dai soci pubblici, che sia di gradimento ai soci privati, che tuttavia saranno tenuti a motivare adeguatamente e, ove richiesto per iscritto, il loro mancato gradimento che non potrà essere opposto per più di 3(tre) volte. Nel rispetto, per quanto applicabile dell'art. 11 D.Lgs. n. 175/2016 il consiglio di amministrazione può eleggere altresì un Vicepresidente, con funzione vicaria del Presidente, prescelto all'interno dei membri designati dai soci privati, su loro stessa proposta, che sia di gradimento ai soci pubblici, che tuttavia saranno tenuti a motivare adeguatamente e, ove richiesto per iscritto, il loro mancato gradimento che non potrà essere opposto per più di 3 (tre) volte.

Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Vicepresidente, nel caso di nomina, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Al fine della sua legittimazione presso i terzi la semplice presenza del Vicepresidente attesta l'impedimento o l'impossibilità del Presidente.

Art. 33 - Organi delegati

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 (duemilatrecentottantuno) Codice Civile e nel rispetto, per quanto applicabile dell'art. 11 D.Lgs. n. 175/2016, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé, con delibera motivata, le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381 (duemilatrecentottantuno), comma 4 (quattro) Codice Civile.

Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Nel rispetto, per quanto applicabile dell'art. 11 D.Lgs. n. 175/2016, qualora richiesto dai soci privati, il Consiglio di Amministrazione avrà l'obbligo di nominare un amministratore delegato o uno o più consiglieri delegati scelto/i fra i componenti del C.d.a. designati dagli stessi soci privati e previo gradimento dei soci pubblici, che tuttavia saranno tenuti a motivare adeguatamente e, ove richiesto per iscritto, il loro mancato gradimento che tuttavia non potrà essere opposto per più di 3(tre) volte. All'amministratore delegato e ai consiglieri delegati ~~delegato~~ spetteranno tutti i poteri per la gestione ordinaria della società e per la relativa rappresentanza.

Art. 34 - Delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente ovvero dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione compresi fax e posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno quarantotto ore.

Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il consiglio può riunirsi e deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 23 (ventitré), comma 1 (uno) del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal Vicepresidente se nominato, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 35 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta, nel rispetto di quanto previsto all'art.6, al presidente del consiglio di amministrazione, o in caso di impedimento di quest'ultimo e se nominato al Vicepresidente.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Art. 36 - Remunerazione degli amministratori

Nel rispetto, per quanto applicabile dell'art. 11 D.Lgs. n. 175/2016, ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 37 - Collegio sindacale e Revisione Legale dei conti

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, un membro designato da parte dei soci pubblici, con la funzione di presidente, e uno ciascuno da parte dei soci privati oltre a due supplenti, e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso. La nomina dei sindaci supplenti spetta equamente sia al socio pubblico che privato.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 (duemilatrecentonovantanove) Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 23 (ventitré), comma 1 (uno) del presente statuto.

La revisione legale dei conti della Società è svolta da un soggetto iscritto al Registro dei revisori legali, al quale spetta il compenso stabilito dall'Assemblea al momento della nomina. 2 Il revisore legale dei conti è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato

Art. 38 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Art. 39 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) - per il decorso del termine; b) - per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) - per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) - per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 (duemilaquattrocentoquarantasette) Codice Civile;
- e) - nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 (duemilaquattrocentotrentasette) quater Codice Civile;
- f) - per deliberazione dell'assemblea;

g) - per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) - il numero dei liquidatori;

b) - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) - a chi spetta la rappresentanza della società;

d) - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 40 - Patrimoni destinati

Ai sensi dell'art. 2447 bis del codice civile la società potrà costituire patrimoni dedicati.

Art. 41 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alla legislazione speciale in materia.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 03 10 2017